

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-5519 del 25/10/2018
Oggetto	D.P.R. 13 MARZO 2013 N. 59. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA).. DITTA SIRECO SRL con sede legale ed impianto in via Magonza, n. 10 a San Possidonio (MO). Rif. Prat. SUAP 1108/2018 dell' Unione Comuni Modenesi Area Nord .PRATICA SINADOC 11285/2018
Proposta	n. PDET-AMB-2018-5753 del 25/10/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno venticinque OTTOBRE 2018 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 MARZO 2013 N. 59. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA).  
DITTA SIRECO SRL **con sede legale ed impianto in via Magonza, n. 10 a San Possidonio (MO)**. Rif. Prat. SUAP 1108/2018 dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord  
PRATICA SINADOC 11285/2018

La legge 4 aprile 2012, n. 35 (di conversione del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5), approvando disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo, ha previsto all'art. 23 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le piccole e medie imprese, demandando ad un successivo Regolamento la disciplina di dettaglio.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale".

In particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b, attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160/2010, oppure nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 241/1990;
- il Capo II riporta le procedure per il rilascio, il rinnovo e la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale.
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente, assegnandole in parte ad Arpa, ridenominata con la medesima legge regionale in Arpae "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia";
- in particolare l'art. 16, comma 3 della medesima legge regionale, che prevede, tra le funzioni, attività e compiti di Arpae, le funzioni relative al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale (AUA), in attuazione dell'art. 2, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59.;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21/12/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo di ARPAE di cui alla L.R. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti in materia di autorizzazioni;

Si richiamano inoltre:

- il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena conferito con deliberazione del Direttore Generale di Arpa n. 84/2017 alla dott.ssa Barbara Villani;

- le pertinenti norme settoriali ambientali oggi vigenti.

In data 28/03/2018 la Ditta Sireco Srl, con sede legale in via Magonza n. 10 a San Possidonio (Mo), ha presentato al SUAP territorialmente competente la domanda di MODIFICHE SOSTANZIALI dell' Autorizzazione Unica Ambientale della quale è in possesso per l'impianto ubicato in Via Magonza n. 10 a S.Possidonio (MO), la domanda è stata successivamente trasmessa a questa SAC – Arpae ed assunta agli atti con prot. n.6408/2018.

La richiesta di MODIFICA SOSTANZIALE dell' AUA riguarda la sostituzione del trituratore di rifiuti con altra macchina equivalente.

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, si rammenta che la ditta è titolare della Autorizzazione Unica Ambientale, di cui alla determinazione dirigenziale della **Arpae -SAC Modena n. 2139 del 05/07/2016**, in tale Atto sono compresi i seguenti titoli abilitativi:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della parte Terza del D.Lgs. 152/2006 (articoli 124-125);
- Comunicazione in materia di operazioni di recupero di rifiuti in regime semplificato di cui all'articolo 216 del D.lgs 152/2006 e competente Iscrizione al "Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti" della Provincia di Modena, ai sensi e per gli effetti dell'art. 216 del D.lgs 152/2006.
- Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della Legge 447/95, in materia di inquinamento acustico.
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269, comma2, della parte Quinta del D.Lgs 152/2006.

La Ditta Sireco Srl, presso lo stabilimento in oggetto, effettua attività di messa in riserva di rifiuti di cui alle tipologie 7.1.

Con la richiesta di MODIFICA SOSTANZIALE dell' AUA la ditta Sireco Srl chiede per lo stabilimento di Via Magonza n. 10 di San Possidonio, il rilascio di una **Autorizzazione Unica Ambientale sostitutiva che comprenda i seguenti titoli abilitativi:**

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della parte Terza del D.Lgs. 152/2006 (articoli 124-125);
- Comunicazione in materia di operazioni di recupero di rifiuti in regime semplificato di cui all'articolo 216 del D.lgs 152/2006 e Iscrizione al "Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti" della Provincia di Modena, ai sensi e per gli effetti dell'art. 216 del D.lgs 152/2006.
- Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della Legge 447/95, in materia di inquinamento acustico.
- Autorizzazione emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269, comma2, della parte Quinta del D.Lgs 152/2006.

Durante l'iter autorizzativo per il rilascio della presente AUA sono stati acquisiti i seguenti pareri:

- il PARERE DI COMPATIBILITA' dal punto di vista acustico con prescrizioni, espresso dal Servizio Territoriale di Arpae, di cui al prot. 12633 del 22/06/2018 ed assunto in atti;
- il PARERE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA in relazione all'opportunità di sottoporre la modifica sostanziale richiesta alla procedura di screening; nel parere, acquisito al protocollo di Arpae SAC Modena con il numero 20943 del 10/10/2018, la regione esplicita che: *"[...]tenuto conto che allo stato attuale non sono previsti aumenti di quantitativi di rifiuti in stoccaggio temporaneo, si ritiene che la modifica prevista di inserimento di frantoio mobile in sostituzione di vecchie attrezzature fra cui un frantoio fisso, **non necessitano di verifica di assoggettabilità a VIA.**"*

Visti inoltre:

- l'elenco delle *Imprese iscritte nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa*, nel quale alla data del 10/10/2018 compare la ditta SIRECO SRL, iscritta con provvedimento del Prefetto di Modena prot. 66651 del 06/10/2016, come da estratto assunto agli atti della scrivente Agenzia con prot. n. 21137 del 12/10/2018;
- la dichiarazione del gestore di possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 10 del D.M. 5 febbraio 1998, in atti al prot. 6408 del 28/03/2018.
- Richiamato il provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale di cui alla determinazione di Arpae SAC Modena n. **2139 del 05/07/2016**.

si può procedere al rilascio della modifica sostanziale all'Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013, comprensiva di tutti i titoli ambientali necessari per lo svolgimento della attività nello stabilimento di cui al presente atto.

Nel contempo si **revoca** il provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale di cui alla determinazione dirigenziale di Arpae -SAC Modena n. **2139 del 05/07/2016** precedentemente rilasciato al Gestore dell'impianto medesimo.

Il responsabile del procedimento è la Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni, Dott.ssa Barbara Villani.

L'ARPAE informa, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. del 30.06.2003, n. 196 che:

1. il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po 5, e il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la dott. ssa Barbara Villani, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) Arpae di Modena.
2. le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell'*"Informativa per il trattamento dei dati personali"*, consultabile presso la segreteria della S.A.C. Arpae di Modena e visibile sul sito web dell' Ente [www.arpae.it](http://www.arpae.it).

Per quanto precede,

#### **il Dirigente determina**

1. **di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, al Gestore della ditta Sireco Srl con sede legale in via Magonza n. 10, a San Possidonio **per l'impianto ubicato in Via Magonza, n.10, a San Possidonio (MO)**, che comprende i seguenti titoli ambientali:

<b>Settore ambientale interessato</b>	<b>Titolo ambientale</b>
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.lgs 152/2006
Rifiuti	Comunicazione in materia di operazioni di recupero di rifiuti in regime semplificato di cui all'articolo 216 del D.lgs 152/2006, e Iscrizione al "Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti" di ARPAE SAC Modena, ai sensi e per gli effetti dell'art. 216 del D.lgs 152/2006
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95
Acqua	Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della parte Terza del D.Lgs. 152/2006 (articoli 124-125);acque di prima pioggia in acque superficiali

2. di disporre la revoca dell' AUA di cui alla Determina Dirigenziale n. **2139** del **05/07/2016** di Arpae SAC Modena.
3. di stabilire che le **condizioni e le prescrizioni** da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1. sono contenute negli allegati di seguito elencati e costituenti parte integrante del presente atto:
  - a) Allegato Aria - Attività di emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.lgs 152/2006;
  - b) Allegato Rifiuti - Attività di recupero di rifiuti in regime semplificato di cui all'articolo 216 del D.lgs 152/2006;
  - c) Allegato Rumore - comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95;
  - d) Allegato Acqua -Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della parte Terza del D.Lgs. 152/2006 (articoli 124-125);
4. sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.
5. di disporre che il presente provvedimento ha **durata pari a 15 anni fino al 25/10/2033**;
6. di stabilire che l'eventuale **domanda di rinnovo** dovrà essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dall'Autorità Competente e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/2013.
7. eventuali **modifiche** che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto, oppure variazioni del Gestore (persona fisica o giuridica), devono essere comunicate alla Autorità competente ai sensi dell'art.6 del D.P.R. 59/2013 che provvederà ad aggiornare l'autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.
8. di trasmettere la presente autorizzazione al SUAP del Comune di San Possidonio (MO) per il rilascio alla ditta richiedente.

9. di informare che:

- a) al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, si individuano ai sensi delle vigenti "norme settoriali" le seguenti Autorità competenti per il controllo e relativi atti collegati per i seguenti titoli abilitativi:

<b>Titolo ambientale</b>	<b>Autorità di controllo</b>
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera	ARPAE
Comunicazione in materia di operazioni di recupero di rifiuti in regime semplificato di cui all'articolo 216 del D.lgs 152/2006 e Iscrizione al "Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti" di ARPAE SAC di Modena	ARPAE
Nulla-osta o Comunicazione in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico	Comune di SAN POSSIDONIO
Autorizzazione allo scarico in acque superficiali	ARPAE

- b) gli Enti di cui sopra, ove rilevano secondo le rispettive competenze e situazioni di non conformità, rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederanno secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore.

È fatto salvo:

quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro;

specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dai vigenti strumenti urbanistici e territoriali;

quanto previsto in materia di tutela delle acque dall'inquinamento di cui alla parte Terza del D.Lgs. 152/06;

quanto previsto in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera di cui alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06;

i diritti di terzi ai sensi di legge.

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data del rilascio della autorizzazione.

Allegati: allegato aria-acqua-rumore-rifiuti-planimetrie

La Responsabile della Struttura Autorizzazioni  
e Concessioni di Modena  
Dott.ssa Barbara Villani

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**

## Allegato RIFIUTI

Ditta SIRECO SRL (IMP. V. Magonza n. 10) SAN POSSIDONIO (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale
Rifiuti	Comunicazione in materia di operazioni di recupero di rifiuti in regime semplificato e Iscrizione al n. <b>A/SPO003</b> del "Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti" di ARPAE SAC di Modena, ai sensi e per gli effetti dell'art. 216 del D.lgs 152/2006 parte quarta e ss.mm.

### A - PREMESSA NORMATIVA

Il D.lgs 152/2006 "Norme in materia ambientale" al Capo V della Parte Quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati" disciplina le autorizzazioni ed iscrizioni per la gestione dei rifiuti.

Il D.lgs n. 4 del 16/01/2008, entrato in vigore in data 13/02/2008, ha integrato e modificato il suddetto decreto legislativo.

L'art. 214 del D.lgs 152/2006 e ss.mm. "determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate" prevede, tra l'altro, che a condizione che siano rispettate le condizioni, le norme tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 216, l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti può essere intrapresa decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività ad ARPAE SAC di Modena.

Le norme tecniche per l'applicazione delle procedure semplificate di cui sopra, relativamente ai rifiuti non pericolosi, sono contenute nel D.M. 5 febbraio 1998 "Individuazione dei rifiuti sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22" modificato con Decreto Ministeriale n.186 del 05/04/2006 che ha integrato e modificato il suddetto decreto.

L'art. 216 del D.lgs 152/2006 e ss.mm. "operazioni di recupero" al comma 3 prevede che la Provincia iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attività e, entro il termine di cui al comma 1, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti.

### B - PARTE DESCRITTIVA

La ditta SIRECO SRL, con sede legale ed impianto a San Possidonio, in via Magonza n, 10, località Ponte Rovere, è titolare di una Autorizzazione Unica Ambientale di cui alla determinazione di Arpae SAC Modena n.2139/2016 e svolge attività di recupero di rifiuti; in prima istanza, nella domanda di AUA **la ditta ha chiesto di aumentare lo stoccaggio istantaneo per quanto riguarda la Tipologia di rifiuto 7.1 e di sostituire il trituratore con un altro di modello analogo a causa della rottura di quello precedente; in seconda istanza, la ditta ha rinunciato all'aumento dei quantitativi in stoccaggio istantaneo ed ha chiesto la sola sostituzione del trituratore.**

Dalla lettura della relazione Descrittiva presentata ed assunta al prot di arpae SAC Modena con il n. 10366 del 22/05/2018 per la Modifica Sostanziale, si evince che:

l'area sulla quale viene svolta l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi, ha una superficie totale di circa 21.300 mq., di cui circa 17.000mq. per deposito di materiali, circa 3.400 per verde privato a protezione ambientale e circa 800 mq. destinato a parcheggio pertinenziale. La pavimentazione dell'area dove vengono svolte le operazioni di recupero sono in stabilizzato ed i materiali vengono

stoccati in cumuli. I rifiuti prodotti durante le operazioni di lavorazione vengono stoccati all'interno di box con pavimentazione e pareti in calcestruzzo armato. Secondo i disegni presentati, l'area dell'impianto risulta interamente recintata ad esclusione del lato sud verso il canale Dugale Smirra in sinistra. L'impianto è dotato di pesa con la quale vengono eseguite le operazioni di pesatura dei rifiuti in ingresso. La viabilità interna, percorsa dai mezzi in ingresso ed in uscita è completamente asfaltata. L'impianto è dotato di un sistema fognario di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali e dei cumuli, con vasca di laminazione e convogliamento in acque superficiali.

Per lo svolgimento delle lavorazioni l'impianto è dotato di:

- trituratore mobile EXTEC mod. Cruiser C10 dotato di sistema di deferrizzazione e sistema di nebulizzazione per abbattimento polveri;
- impianto idrico a getto per abbattimento polveri;
- pala gommata per la movimentazione dei materiali;
- spazzatrice stradale per la pulizia dei piazzali asfaltati dispositivo lavaruote installato nell'area di passaggio dei mezzi in uscita dalla zona di deposito e lavorazione;
- pesa a ponte collocata nell'area di ingresso dei mezzi ed in prossimità degli uffici.

Dalle comunicazioni della Ditta e dalla nuova relazione si evince che:

l'attività di recupero per la quale la ditta SIRECO SRL ha chiesto la sostituzione del trituratore presso l'impianto in oggetto, consiste nella messa in riserva R13 con rimozione di eventuali materiali non conformi, per poi sottoporlo ad eventuale triturazione e recupero R5, di rifiuti speciali non pericolosi previsti ai seguenti punti del D.M. 05/02/98:

**Tipologia 7.1:** rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto.

La disposizione planimetrica dell'impianto è quella dell'elaborato assunto al protocollo dell' Arpae Sac di Modena n. 21921 del 23/10/2018 che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

## C - ISTRUTTORIA E PARERI

In data 28/03/2018 la ditta SIRECO SRL, avente sede legale ed impianto in comune di San Possidonio, via Magonza, n. 10, ha presentato al SUAP territorialmente competente la domanda di MODIFICA SOSTANZIALE all'Autorizzazione Unica Ambientale n. 2139 del 05/07/2016, successivamente trasmessa a questa ARPAE SAC Modena e assunta agli atti con prot. n. 6408/2018.

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, la ditta chiede di comprendere nell'Autorizzazione Unica Ambientale, i seguenti titoli abilitativi:

- Comunicazione in materia di operazioni di recupero di rifiuti in regime semplificato di cui all'articolo 216 del D.Lgs 152/06 e Iscrizione al "Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti" di ARPAE SAC Modena, ai sensi e per gli effetti dell'art. 216 del D.lgs 152/2006 parte quarta e s.m.i..
- Autorizzazione allo scarico in acque superficiali;
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- Valutazione dell'impatto acustico;

In data 27/04/2018 con nota prot. n. 8743/2018 la Arpae- SAC di Modena ha avanzato al SUAP e per conoscenza alla ditta richiesta di integrazioni, i termini per la conclusione del procedimento sono stati sospesi in attesa della documentazione richiesta.

In data 22/05/2018 la ditta SIRECO SRL ha presentato al SUAP dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord la documentazione integrativa richiesta, assunta agli atti della Arpae- SAC di Modena con prot. n. 10366/2018, sono stati, pertanto, riavviati i termini per la conclusione del procedimento, nelle integrazioni la ditta **dichiara l'invarianza delle condizioni di esercizio in relazione agli scarichi di acque reflue;**

In data 07/08/2018 la ditta SIRECO SRL ha presentato integrazioni volontarie, assunte al protocollo di Arpae- SAC di Modena al n. 15785/2018, nella quale la ditta dichiara di **rinunciare all'aumento dei quantitativi di rifiuti in stoccaggio istantaneo e chiede il rilascio dell'AUA contenente la sola sostituzione del trituratore di inerti.**

Durante l'iter autorizzativo è stato acquisito:

il PARERE DI COMPATIBILITA' dal punto di vista acustico con prescrizioni, espresso dal Servizio Territoriale di Arpae, di cui al prot. 12633 del 22/06/2018 ed assunto in atti;

il PARERE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA in relazione all'opportunità di sottoporre la modifica sostanziale richiesta alla procedura di screening; nel parere, acquisito al protocollo di Arpae SAC Modena con il numero 20943 del 10/10/2018, la regione esplicita che: *"[...]tenuto conto che allo stato attuale non sono previsti aumenti di quantitativi di rifiuti in stoccaggio temporaneo, si ritiene che la modifica prevista di inserimento di frantoio mobile in sostituzione di vecchie attrezzature fra cui un frantoio fisso, **non necessitano di verifica di assoggettabilità a VIA.**"*

Visti inoltre:

- l'elenco delle *Imprese iscritte nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa*, nel quale alla data del 10/10/2018 compare la ditta SIRECO SRL, iscritta con provvedimento del Prefetto di Modena prot. 66651 del 06/10/2016, come da estratto assunto agli atti della scrivente Agenzia con prot. n.21137 del 12/10/2018;
- la dichiarazione del gestore di possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 10 del D.M. 5 febbraio 1998, in atti al prot. 6408 del 28/03/2018.

Richiamato il provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale di cui alla determinazione di Arpae SAC Modena n. **2139 del 05/07/2016.**

## **D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI**

La ditta SIRECO SRL è tenuta a rispettare le prescrizioni e condizioni della presente sezione D:

1. La ditta SIRECO SRL con sede legale ed impianto in via Magonza n. 10 a SAN POSSIDONIO (MO) è **iscritta al n. A/SPO003 del "Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti"** della provincia di Modena, ai sensi e per gli effetti dell'art. 216 del D.lgs 152/2006 parte quarta e ss.mm., **la presente iscrizione ha la medesima validità dell' AUA alla quale è allegata e della quale costituisce parte integrante e sostanziale.**
2. le tipologie di rifiuti, i relativi quantitativi massimi e le operazioni di recupero consentite sono le seguenti:

*Tipologia D.M. 05/02/1998 modificato con D.M. 186 del 05/04/06*

7.1	<b><i>rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché PRIVE DI AMIANTO</i></b>				Operazioni di recupero: <b>R13, R5</b>	
7.1.3 lett. a	<b>Operazioni di recupero:</b> messa in riserva di rifiuti inerti (R13) per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al D.M. 05/02/98 e ss.mm. (R5).					
Codice CER	Desc. CER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale	Recupero	Destinazione o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero
		mc	t	t/a	t/a	
170101	cemento					Prodotti ottenuti: punto 7.1.4 <b>materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi all'<u>allegato C della circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205</u></b>
170102	mattoni					
170103	mattonelle e ceramiche					
170107	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106					
170802	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801					
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da					

	quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903					
200301	rifiuti urbani non differenziati					
<b>TOTALE</b>		<b>10.000</b>	<b>15.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	

La ditta SIRECO SRL nello svolgimento dell'attività, è tenuta a rispettare le seguenti specifiche prescrizioni:

3. ad effettuare l'attività nel rispetto delle norme tecniche del D.M. 05/02/98 e ss.mm., Allegato 5;
4. i rifiuti codice CER 150106 e 170405, possono derivare unicamente dalle operazioni di cernita e lavorazione dei rifiuti di cui alla tipologia 7.1;
5. il rifiuto codice CER 150106: imballaggi misti, può essere stoccato in misura massima istantanea pari alle dimensioni planimetriche 5,5X12,25 con un'altezza massima pari all'altezza del box di contenimento;
6. il rifiuto codice CER 170405 ferro, può essere stoccato in misura massima istantanea pari alle dimensioni planimetriche 4,0X12,25 con un'altezza massima pari all'altezza del box di contenimento;
7. che vengano messi a dimora e mantenuti gli alberi previsti nella planimetria, di cui al prot. 21921/2018, lungo i lati nord, via Magonza, sud verso il canale dugale Smirra e lungo i lati est ed ovest, con preferenza per le essenze autoctone, entro la fine del 2019.
8. di dare comunicazione di avvenuto ottemperamento alla prescrizione relativa alla messa a dimora delle alberature, entro il **15 gennaio 2020**.
9. Si ricorda che le Materie Prime Secondarie (MPS) devono essere caratterizzate secondo quanto previsto dalla circolare del Ministero dell'Ambiente n. 5205 del 15 luglio 2005. In particolare, la caratterizzazione deve essere eseguita secondo la frequenza di cui alla nota 3 degli allegati alla circolare di cui sopra e comunque, su cumuli massimi di 3000 mc..
10. Qualora, successivamente alla caratterizzazione, le MPS siano depositate in cumuli maggiori di 3000 mc., si prescrive che la caratterizzazione venga ripetuta, su cumuli massimi di 3000 mc., con le modalità di cui alla circolare del Ministero dell'Ambiente n. 5205 del 15 luglio 2005, al momento della immissione sul mercato delle MPS.
11. Tutta la documentazione relativa alla caratterizzazione delle MPS deve essere conservata presso l'impianto a disposizione dell'Autorità di controllo.
12. Ogni tipo di cumulo può essere oggetto di controllo da parte delle Autorità competenti.
13. La ditta deve essere dotata di un sistema gestionale per tenere monitorati, in qualsiasi momento, le giacenze di rifiuti messi in riserva, rispetto ai quantitativi autorizzati;
14. la ditta deve essere dotata di di uno strumento che permetta la misurazione dell'altezza dei cumuli;
15. la ditta deve tenere un registro, a disposizione delle autorità di controllo, nel quale siano annotate le pulizie delle zone di transito dei mezzi e delle aree di stoccaggio dei rifiuti e delle MPS;
16. i cumuli di MPS devono essere dotati di opportuna cartellonistica al fine di individuare le varie tipologie di MPS prodotte;
17. il settore della messa in riserva deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto ed ogni EER relativo, a partire dal **31/01/2019**;
18. le tipologie di rifiuto devono essere identificate con apposita cartellonistica riportante il codice EER relativo e/o la sua descrizione, a partire dal **31/01/2019**;
19. La planimetria di riferimento per le aree di stoccaggio dei rifiuti e delle MPS è quella che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale, assunta la protocollo di

- Arpae SAC Modena con il n. 21921 del 23/10/2018 e denominata “*Planimetria dell’impianto e layout aziendale*”, scala 1:250;
20. Ad ogni punto di attacco dell’impianto idrico deve corrispondere un irrigatore fisso. Il rilascio di polveri durante le operazioni di stoccaggio/movimentazione/trattamento di rifiuti e delle MPS ottenute dal recupero deve essere, per quanto possibile, contenuto mediante efficace bagnatura.
  21. Le ruote dei mezzi in uscita dal centro devono essere sottoposte a lavaggio per contenere il trascinarsi di polveri sulla viabilità pubblica.
  22. La barriera, con vegetazione sempre verde, deve essere mantenuta su tutto il perimetro aziendale, avendo la funzione di limitare l’impatto visivo e soprattutto la diffusione di polveri dai materiali/rifiuti stoccati.
  23. Le altezze dei cumuli, sia dei rifiuti sia delle MPS, non possono superare l’altezza delle barriere di mitigazione e comunque il limite massimo di 6 metri. L’adeguamento dei cumuli alle barriere deve essere realizzato prima possibile e comunque **entro il 31/12/2019**.
  24. In attesa dell’adeguamento dell’altezza dei cumuli dei rifiuti e delle MPS, gli stessi devono essere coperti con teli aventi caratteristiche tali da contenere le diffusioni di polveri, **entro il 31/12/2018**.
  25. I teli di copertura devono essere ancorati saldamente al suolo, anche tramite strutture amovibili (es. blocchi di cemento, ecc.).
  26. Le pavimentazioni della viabilità del centro di trattamento rifiuti devono essere mantenute pulite mediante adeguata spazzatura.
  27. allo scopo di evitare la diffusione di fibre di amianto, durante le operazioni di stoccaggio e/o trattamento dei rifiuti da demolizione e costruzione (tipologia 7.1 D.M. 05/02/1998), le verifiche in fase di accettazione dei rifiuti devono garantirne l’assenza. A tale fine le ricerche analitiche devono essere eseguite da laboratori riconosciuti dal Ministero della Salute in relazione ai requisiti minimi fissati dall’art. 12 comma 2 della Legge 257/1992 e dall’art. 5 del D.M. 14/05/1996 Allegato 5.
  28. in applicazione al Regolamento CE n. 1907/2006 (REACH) e come disposto dall’art. 2 paragrafo 7 lettera d) dello stesso regolamento occorre che per tutti i “rifiuti che cessano di essere tali” vengano definite chiaramente quali sono le sostanze contenute e le rispettive caratteristiche di pericolosità (fisiche, per la salute e per l’ambiente), previa verifica che le sostanze, in ingresso con i rifiuti da recuperare, siano già state registrate. Si precisa che per le materie prime secondarie prodotte, anche se contenenti una percentuale di silice libera cristallina, utile alla classificazione come sostanza/miscela pericolosa, non superiore all’1%, il proponente è tenuto a garantirne agli attori della catena di approvvigionamento le informazioni per l’uso in sicurezza, mediante la scheda di prodotto o le informazioni similari in riferimento agli art. 32 – 33 del Regolamento REACH.
  29. devono essere mantenute presso l’impianto, a disposizione delle autorità di controllo, le certificazioni analitiche che attestano la non pericolosità dei rifiuti identificati da una “voce a specchio” (ovvero che hanno un corrispondente codice CER pericoloso), ai sensi dell’allegato D al D.lgs 152/2006 parte quarta e ss.mm.;
  30. devono essere mantenuti presso l’impianto a disposizione delle autorità di controllo i certificati analitici del test di cessione eseguito sui rifiuti.

Si ricorda che la ditta SIRECO SRL è tenuta a comunicare alla Arpae - SAC di Modena eventuali variazioni dei dati contenuti nella comunicazione di inizio attività.

Si ricorda che ai sensi dell’art.216 comma 5 del D.lgs 152/2006 parte quarta e ss.mm. la comunicazione di inizio attività va rinnovata in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero.

Si ricorda che la ditta è tenuta versare, ARPAE SAC Modena, entro il 30 aprile di ogni

anno, il diritto di iscrizione annuale di cui al D.M. 350/98.

È fatto salvo:

- quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.
- specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.
- quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dai vigenti strumenti urbanistici.
- quanto previsto in materia di tutela delle acque dall'inquinamento di cui alla parte Terza del D.Lgs. 152/06.
- quanto previsto in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera di cui alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06.
- i diritti di terzi ai sensi di legge.

Questa Amministrazione si riserva di effettuare i controlli previsti dall'art.71 del D.P.R. 445/2000 sulle dichiarazioni rese dal legale rappresentante della Ditta ai sensi degli artt.46 e 47 del suddetto decreto:

Sono fatte salve eventuali ulteriori prescrizioni e limitazioni allo svolgimento dell'attività che potranno essere disposte a seguito dei suddetti controlli o a seguito dei controlli periodici di cui all'art. 197 del D.lgs 152/2006.

La Responsabile della Struttura Autorizzazioni  
e Concessioni di Modena  
Dott.ssa Barbara Villani